

Giurisprudenza

Il difetto dell'attestazione di conformità non comporta inammissibilità del ricorso

20 Settembre 2005

La sanzione è prevista solo in caso di effettiva difformità tra l'atto depositato e quello presentato o spedito

Thumbnail  L'inammissibilità del ricorso sussiste solo se il giudice rileva un'effettiva difformità tra l'atto depositato presso la segreteria della Commissione tributaria adita e quello presentato o spedito per posta alla controparte.

Quanto sopra è contenuto in una recente pronuncia della Corte di cassazione (sentenza n. 14430 del 2 maggio 2005, depositata l'8 luglio), con la quale i giudici hanno affermato che la sanzione dell'inammissibilità del ricorso non scatta allorché vi sia un mero difetto dell'attestazione di conformità tra l'atto depositato e quello consegnato *brevi manu* o spedito per posta, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo nel caso sussista un'effettiva difformità.

Prima di addentrarci a esaminare il caso di specie, è opportuno analizzare il contenuto della disposizione di cui al predetto articolo 22. Tale norma regola la costituzione in giudizio del ricorrente, che deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proposizione del ricorso. E' importante sottolineare che il rapporto processuale non si instaura con la proposizione del ricorso ma con il deposito ovvero al momento della costituzione in giudizio, in quanto solo in tale momento il giudice è investito del potere-dovere di decidere.

Il citato articolo 22, al secondo comma, prevede che l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, mentre il terzo comma sancisce allo stesso l'inammissibilità del ricorso nel caso in cui venga a mancare la conformità, attestata dal ricorrente, tra la copia deposita presso la segreteria e quella consegnata o spedita per posta.

Il ricorrente deve depositare il ricorso in originale, notificato tramite ufficiale e giudiziario, ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta. Infatti, il ricorso può essere notificato per il tramite dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, oppure direttamente dal ricorrente tramite il servizio postale o con consegna all'ufficio finanziario. Nel caso di notificazione diretta, l'originale resta al destinatario; il ricorrente dispone solo della copia e deve depositarla, al momento della costituzione in giudizio, nella segreteria della Commissione tributaria adita, con dichiarazione di conformità all'originale (articolo 22 del Dlgs n. 546 del 1992).

La costituzione in giudizio può avvenire anche a mezzo del servizio postale, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 21 novembre 2002, n. 520. Anche se non risulta il tal senso una modifica legislativa del citato articolo 22, le segreterie delle Commissioni tributarie sono portate ad accettare anche l'atto di costituzione in giudizio spedito per posta, stante la valenza della sentenza dei giudici delle leggi. Tale sentenza, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del Dlgs 546/92, nella parte in cui non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale, ha riconosciuto di fatto al contribuente-ricorrente la possibilità di far pervenire l'atto di costituzione a mezzo posta e non essere obbligato a depositare il ricorso *brevi manu*. La Corte Costituzionale, richiamandosi a un costante indirizzo della Cassazione e della giurisprudenza di merito, ha ritenuto di non accogliere la tesi sostenuta da altra giurisprudenza (cfr. Cassazione del 28/6/2001, n. 8829) di assoggettare nel processo tributario il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti a un'unicità di forma che prevede la sola presentazione personale *brevi manu*, escludendo in tal modo l'utilizzo del servizio postale a cui invece si fa ricorso per le comunicazioni e notifiche soprattutto dalla parte pubblica⁽¹⁾.

Come è noto, a seguito della notifica del ricorso, si instaura il contraddittorio, ma di fatto il processo viene incardinato dinanzi al giudice solo con la costituzione in giudizio del ricorrente ai sensi del citato articolo 22.

Nel caso di notificazione diretta, l'originale rimane al destinatario, mentre il ricorrente dispone solo della copia, e deve depositarla, all'atto della costituzione in giudizio, nella segreteria della Commissione adita, con dichiarazione di conformità sull'originale. Pertanto, è solo in questo caso e su tale copia che il giudice può effettuare il controllo sull'esistenza e validità del ricorso, mentre è diversa la situazione nel caso di notifica per ufficiale giudiziario in cui avviene il deposito in sede di costituzione dell'originale.

La conformità tra l'atto depositato presso la Commissione tributaria e quello consegnato o spedito - attestata dal ricorrente - rileva soprattutto ai fini dell'ammissibilità del ricorso introduttivo e assurge

a onere processuale, in quanto l'atto notificato e depositato godono di pari dignità giuridica.

Allorché il ricorso è notificato previo deposito dello stesso presso la segreteria della Commissione tributaria, la questione relativa alla mancata attestazione di conformità alla copia notificata nell'ipotesi in cui il ricorso è notificato non rileva, in quanto nell'originale è riportata la relata di notifica apposta dall'ufficiale giudiziario⁽²⁾.

Nel caso in cui invece il ricorso sia stato consegnato o spedito a mezzo posta, la copia del ricorso deve essere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria dal ricorrente, il quale è tenuto a fornire l'attestazione di conformità assumendosi ogni responsabilità che possa derivare da una eventuale difformità tra l'atto depositato e quello spedito per posta.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità, posti dinanzi a tale questione, hanno affermato che l'eventuale non conformità di mera natura formale della copia del ricorso non incide sulla validità dello stesso, dovendosi parlare di inammissibilità solo allorché vi sia un'effettiva difformità tra le due copie di atti⁽³⁾. I giudici hanno ritenuto, in particolare, che la decisione impugnata fosse conforme a una corretta interpretazione del citato terzo comma dell'articolo 22, atteso che tale norma sanziona con l'inammissibilità solo l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello consegnato e non il mero difetto dell'attestazione di conformità dovuta dal ricorrente.

Trattasi di un importante principio quello a cui sono pervenuti i giudici di legittimità, in quanto da un lato tende a far salvo ogni ricorso che può contenere errori di mera natura formale, mentre dall'altro evidenzia ancora una volta la diretta responsabilità del ricorrente, nella spedizione per posta del ricorso, nel caso di mancata corrispondenza tra i due atti, quello depositato e quello spedito.

NOTE

1. Cassazione 28/12/2001, n. 16207; cfr anche Ctr Lazio 12 aprile 2002, n. 23; Ctr Lazio 23 marzo 2002, n. 51.

2. Cassazione 9 aprile 2001, n. 5295.

3. Cfr. circolare ministeriale 23 aprile 1996, n. 98/E. La difformità dell'atto depositato da quello consegnato o spedito, nel silenzio della legge, deve essere tale da incidere sul contenuto essenziale del ricorso, dovendo riguardare gli elementi fondamentali che lo costituiscono e cioè la domanda del giudice tributario e i motivi che lo sostengono.

Contra Cassazione 15 maggio 2002, n. 7033. Il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, attestare la conformità dell'atto

depositato a quello spedito o consegnato alla controparte.

di

Enzo Di Giacomo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/difetto-dellattestazione-conformita-non-comportamento-inammissibilita>